



CONVENZIONE – QUADRO

Art.10, comma 2, D.M. 7 dicembre 2006

L'Anno duemilaotto (2008), addì 5 del mese di dicembre, alle ore 13,00, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato, Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio del Direttore Generale, con la presente Scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile

TRA

- Il Ministero dello Sviluppo Economico con sede legale in Roma alla Via Molise, 2 Cap. 00187, Codice fiscale 80230390587, in persona del dott. Gianfrancesco Vecchio, nato a Scalea (CS) il 01.05.1955, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Ministero predetto, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale Vigilanza e Normativa tecnica,

E

- Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede legale in Roma in Piazza Sallustio, 21 Cap. 00187 Codice fiscale 01484460587, in persona del Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30.11.1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Unione;
- Unione Petrolifera con sede legale in Roma Via del Giorgione, 129 Cap. 00147 Codice fiscale 80154790580, in persona del Dr. Piero De Simone, nato a Roma (RM) il 23.02.1944, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;
- Assopetroli con sede legale in Roma Largo dei Fiorentini, 1 Cap. 00186 Codice fiscale 80043450156, in persona del Dr. Biagio Costantini, nato a Roma (RM) il 15.11.1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;
- Consorzio Grandi Reti con sede legale in Milano Via Monferrato, 7 Cap. 20100 Codice fiscale 10434470158, in persona del Prof. Giuseppe Gatti, nato a Borgo San Dalmazo (CN) il 28.09.1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;
- FE.GI.CA. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini con sede legale in Roma Via Anzio, 24 Cap 00178 Codice fiscale 97100070586, in persona del Sig. Roberto Timpani, nato a Roma (RM) il 16/08/1957, il quale dichiarano di intervenire nel presente atto quale rappresentanti della suddetta Associazione;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a '1' above them.]

- F.I.G.I.S.C. – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti con sede legale in Roma P.zza Giuseppe Gioacchino Belli Cap. 0053 Codice fiscale 97129870586, in persona del Dr. Fabrizio Parrotta, nato a Roma (RM) il 19.07.1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;
- F.A.I.B.- Federazione Autonoma Italiana Benzinai - con sede legale in Roma Via Nazionale, 60 Cap. 00184 Codice fiscale 80186510854, in persona del Dr. Giuseppe Dell'Aquila, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27.06.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;
- A.N.I.S.A. – Associazione Nazionale Impianti Servizi Autostradali – con sede legale in Roma P.zza Giuseppe Gioacchino Belli Cap. 0053 Codice fiscale 97129870586, in persona del Dr. Fabrizio Parrotta, nato a Roma (RM) il 19.07.1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante della suddetta Associazione;

PREMESSO

- che con l'articolo 1, comma 43, legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati soppressi, dal primo gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già svolte dagli Uffici Provinciali Metrici e trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- che il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2006 ha individuato i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto prevede che le camere di commercio stabiliscano le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stesso;
- che l'articolo 2, comma 2, del suindicato decreto dispone che le tariffe relative alle funzioni metriche debbano garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono;
- che a tal fine sono stati stimati i costi del servizio metrico per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione relativi all'anno 2006;
- che il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione è caratterizzato da un rilevante numero di strumenti da sottoporre a verifica di legge, per i quali è previsto un considerevole numero di interventi a causa delle loro condizioni di esercizio;

- che non essendo possibile la verifica degli strumenti presso le sedi delle camere di commercio e considerato l'elevato numero di interventi necessari, il decreto ministeriale ha ravvisato la necessità di definire criteri specifici per la determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione;
- che l'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2006 stabilisce che le tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione vengano definite dalle camere di commercio sulla base di una convenzione-quadro tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verifica metrologica e il Ministero dello sviluppo economico;
- che ai fini della determinazione delle tariffe l'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 Dicembre 2006 dispone che, ai fini della stipulazione della Convenzione, si debba tener conto della dimensione dell'impianto, in ragione del numero dei complessi di misurazione del carburante, e della frequenza con la quale vengono effettuati gli accertamenti;
- che sulla bozza della presente convenzione è stato acquisito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso con nota n. 54136 del 12.11.2008;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione e non si applica nel caso in cui la verifica metrica sia effettuata da laboratori accreditati previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 2 - Criteri per la determinazione delle tariffe

La tariffa viene fissata da ciascuna camera di commercio sulla base del successivo articolo 3, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto in ragione del numero di complessi di misurazione carburante e della frequenza con la quale vengono fatti gli accertamenti.

La tariffa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante, identificato attraverso l'indirizzo della sede dell'impianto e viene pagata annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento.

Articolo 3 - Articolazione delle tariffe

Le tariffe forfetarie annue per ciascun punto vendita sono deliberate dalle camere di commercio tenendo conto di due voci:

- a) costo medio nazionale di gestione definito sulla base di indicatori medi nazionali, elaborati tenendo conto delle risorse umane e materiali impegnate dalle camere di commercio per l'espletamento delle funzioni metriche;
- b) tempo medio annuale di verifica degli strumenti per punto vendita (espresso in minuti), determinato dalla presente Convenzione tenendo conto del tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento in ragione della dimensione dell'impianto e del numero dei sopralluoghi effettuati per punto vendita.

Sulla base delle verifiche effettuate nel corso del 2006 per ciascun tipo di strumento metrico per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione relativi all'anno 2006, le parti concordano nel definire i seguenti tempi medi annui di verifica in relazione alla dimensione di ciascun punto vendita e del numero di sopralluoghi presso ciascun punto vendita:

	Frequenza		
	0 sopralluoghi	1 sopralluogo	2 o più sopralluoghi
Dimensione dell'impianto (espresso in numero di strumenti presenti)	ti	ti	ti
	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)
inferiori a 6	0	190-210	260-280
compreso tra 6 e 12	0	260-280	330-350
compreso tra 13 e 18	0	720-740	790-810
superiore a 18	0	1.090-1110	1.160-1180
autostradali	0	2.000-2.100	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Per numero di strumenti presenti sugli impianti si intende la somma degli strumenti appartenenti alle seguenti tipologie:

1. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata massima $Q_{max} \leq 40$ l/min (erogatori per auto a bassa portata)
2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata massima $40 < Q_{max} \leq 200$ l/min (erogatori per camion ad alta portata)
3. apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self)
4. pistole dei complessi di misura per G.P.L.
5. pistole dei misuratori ponderali di metano.

Il tempo medio nazionale di verifica è definito in relazione alle seguenti attività di controllo metrologico degli strumenti:

- verifica prima, come prevista dal D.M. 179 del 28 marzo 2000, per gli strumenti che rientrano nella deroga dell'art. 22 decreto legislativo n.22 del 2007;
- verifica periodica, come prevista dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
- verifica a seguito della riparazione dello strumento

Articolo 4 –Durata

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

L'aggiornamento della convenzione dovrà essere concordato dalle Parti entro tre mesi dalla sua scadenza. Per la stipulazione della nuova convenzione si tiene conto dei dati di monitoraggio di cui al successivo articolo 5.

Nelle more della stipulazione della nuova convenzione, continuano ad applicarsi i criteri contenuti nella presente convenzione.

Articolo 5 – Monitoraggio

Le parti si impegnano a monitorare l'andamento dell'attività di verifica metrologica, anche al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie per la stipula della successiva Convenzione.

In particolare l'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo utilizzato da tutte le camere di commercio per la raccolta dati delle verifiche effettuate, predisporrà annualmente report contenenti le seguenti informazioni statistiche:

- numero dei sopralluoghi effettuati a livello nazionale e per singola provincia;
- ripartizione del numero di impianti verificati per dimensione (secondo le classi sopra indicate) e per numero di sopralluoghi ricevuti durante l'anno, a livello nazionale e per singola provincia;
- ripartizione del numero di strumenti verificati per tipologia, a livello nazionale e per singola provincia.

 5

Articolo 6 – Obblighi per le camere di commercio.

Le camere di commercio determinano le tariffe metrologiche per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

Articolo 7 – Controversie.

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione verranno deferite alla Camera di Commercio di Roma e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 8 – Privacy.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196, cd. Codice sulla "Privacy", informa le controparti - le quali ne prendono atto e forniscono il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.


La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131.

A tutti i fini della presente Scrittura, le parti eleggono domicilio in Roma, presso Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e normativa tecnica.

La presente convenzione viene pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



UNIONCAMERE





UNIONE PETROLIFERA

P. De Simone

ASSOPETROLI

Giuseppe Crotti

CONSORZIO GRANDI RETI

Giuseppe Crotti

FE.GI.CA.

Johnatan

F.I.G.I.S.C.

Federico Fenucci

F.A.I.B.

Impero Anka

A.N.I.S.A.

Federico Fenucci

as